



CVT - GAP

Contratto di assicurazione CVT
Ramo 52
Ed. Gennaio 2020

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

www.nobis.it

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale - Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale - Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)

Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.

Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' un contratto di assicurazione CVT



Che cosa è assicurato?

La Società, nei limiti e alle condizioni indicate, si impegna ad indennizzare l'Assicurato del danno materiale e diretto conseguente a:

- ✓ **Furto Totale e Rapina**
- ✓ **Incendio**

del veicolo assicurato in polizza



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni principali relative alle garanzie, se non diversamente stabilito:

- ✗ Danni causati dal conducente, se questi non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ✗ Danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ✗ Danni conseguenti a eventi naturali
- ✗ Danni causati da vizi di costruzione del veicolo
- ✗ Danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge

L'elenco completo delle esclusioni è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali



Ci sono limiti di copertura?

- ! La Compagnia liquiderà all'Assicurato la differenza tra il valore di acquisto e il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. Il risarcimento sarà pari al 20% del valore di acquisto (come da fattura) e con il limite massimo di € 15.000,00
- ! L'elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in unica soluzione per tutta la durata del contratto. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
- denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura



Come posso disdire la polizza?

Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta

Assicurazione CVT

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

“CVT – GAP”

Edizione 01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Via Lanzo 29, 10071, Borgaro Torinese (TO); tel. 039. 9890707; www.nobis.it; e-mail: info@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.nobis.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Furto, Rapina e Incendio	L’assicurazione comprende le coperture per i danni materiali e diretti conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Furto totale del veicolo ✓ Rapina del veicolo ✓ Incendio del veicolo
---------------------------------	--



Che cosa non è assicurato?

Furto, Rapina e Incendio	Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, è escluso l’indennizzo dei danni: <ul style="list-style-type: none"> ✗ Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara ✗ Alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale ✗ Da inquinamento dell’aria dell’acqua o del suolo ✗ Indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili ✗ Conseguenti a eventi naturali (compreso il terremoto), atti vandalici, atti di terrorismo, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza ✗ Qualora il veicolo al momento del sinistro non era coperto da polizza RCA ✗ Causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo che da terzi installatori
---------------------------------	---

	<p>L'assicurazione non è altresì operante per i sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione ✘ Verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi ✘ Determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato ✘ Nel caso in cui Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo ✘ In assenza dell'evidenza della consegna chiavi all'Impresa che ha liquidato l'indennizzo CVT
--	--



Ci sono limitazioni alla copertura?

<p>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse dei Settori Furto, Rapina e Incendio</p>	<p>Le garanzie sono prestate con le seguenti limitazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Rimborso massimo pari al 20% del valore di acquisto dell'autovettura e con il massimo di 15.000€ ! Carenza di 6 mesi dalla data di stipula del contratto – in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di carenza la compagnia non darà seguito a nessuna prestazione e/o risarcimento
--	--



Dove vale la copertura?

<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto CVT – GAP è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con esigenze di protezione dei beni



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** l'Intermediario percepisce una commissione media pari al 15%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Denuncia di sinistro per i Settori Furto, Rapina e Incendio	<p>L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data dell'evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina Incendio o Scoppio, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana. Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle Autorità è fatto obbligo all'Assicurato il rilascio dei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estratto cronologico del veicolo; 2. Copia libretto di circolazione; 3. Cancellazione al P.R.A. del veicolo; 4. Perdita di possesso del veicolo appositamente annotata sul Certificato di Proprietà; 5. Fattura di acquisto del veicolo se non risulta già consegnata all'atto della stipula contrattuale; 6. Copia della polizza e condizioni contrattuali CVT in corso oppure dichiarazione, in forma di atto notorio, della sua non esistenza; 7. Quietanza di liquidazione del sinistro relativo alla eventuale polizza di corpi veicoli terrestri anche se rilasciata da diversa compagnia; 8. Procura a vendere o copia della stessa se rilasciata alla compagnia che assicurava la garanzia CVT
Prescrizione	<p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche</p>

COME PRESENTARE RECLAMI?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>

	Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbitrato e Perizia Contrattuale: se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Condizioni di assicurazione

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	1
 Che cosa è assicurato?	1
GARANZIE BASE	1
Settore Furto, Rapina e Incendio	1
Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione	1
 Che cosa non è assicurato?	1
Settore Furto, Rapina e Incendio	1
Art. 2 – Cosa non comprende l'Assicurazione	1
 Ci sono limiti di copertura?	1
Art. 3 – Prestazione Assicurativa	1
Art. 4 – Carenza	1
 Dove vale la copertura?	1
Art. 5 – Estensione territoriale	1
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	2
Art. 6 – Rinnovo del contratto	2
Art. 7 – Disdetta del contratto	2
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	2
Norme applicate in caso di Sinistro	2
Art. 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	2
Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro	2
Art. 10 – Documentazioni supplementari	2
Art. 11 – Valutazione dei danni e nomina dei periti	2
Art. 12 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento	2
Art. 13 – Pagamento dell'indennizzo Verificata	3
Art. 14 – Recuperi	3
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA	3
 Quando e come devo pagare?	3
Art. 15 – Pagamento del premio	3
Art. 16 – Imposte e tasse	3
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO	3
 Come posso disdire la polizza?	3
Art. 17 – Recesso in caso di sinistro	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
Art. 18 – Altre assicurazioni	3
Art. 19 – Trasferimento di proprietà del veicolo, distruzione, demolizione, conto vendita od esportazione definitiva del veicolo - Sostituzione del contratto	3
Art. 20 – Competenza territoriale	3
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	3
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO	4

Glossario

Condizioni di assicurazione

Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono riportate in **grassetto**, nonché stampate su fondo pieno, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono **in questo modo evidenziate e sottolineate** e sono da leggere con particolare attenzione.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

GARANZIE BASE

Settore Furto, Rapina e Incendio

Art. 1 – Cosa comprende l'Assicurazione

La Società, nei limiti e alle condizioni indicate nell'Art. 3, nell'Art. 4 e nell'Art. 2, si impegna ad indennizzare l'Assicurato del danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale, Rapina e Incendio del veicolo assicurato in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Settore Furto, Rapina e Incendio

Art. 2 – Cosa non comprende l'Assicurazione

Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili;
- conseguenti a eventi naturali (compreso il terremoto), atti vandalici, atti di terrorismo, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza;
- qualora il veicolo al momento del sinistro, non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto);
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l'autocombustione del veicolo protetto dalla garanzia della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio installazione postuma di impianti a gas/metano).

L'assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, quali familiari o convi-

venti, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato;

- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l'usufruttuario del mezzo, sia la Società di Leasing o di noleggio è esclusa l'appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo;
- in assenza dell'evidenza della consegna chiavi all'Impresa che ha liquidato l'indennizzo CVT.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3 – Prestazione Assicurativa

Fermo restando le esclusioni di cui all'Art. 2 la compagnia liquiderà all'Assicurato o chi ne ha il diritto, un importo pari al 20% del valore di acquisto dell'autovettura e con il massimo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). In ogni caso l'indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto e il Valore Commerciale dell'autovettura al momento del sinistro.

Resta inteso che la somma tra l'importo eventualmente liquidato con la polizza CVT e l'indennizzo che spetta all'Assicurato con il presente contratto, non potrà superare il prezzo d'acquisto del veicolo assicurato; se ciò si verificasse la società, fermi i limiti indicati in polizza, risponderà fino alla concorrenza del prezzo d'acquisto del veicolo.

Nel caso l'Assicurato abbia in corso anche una polizza CVT con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ed a seguito di sinistro, in fase di liquidazione siano stati applicati aumenti della percentuale di scoperto e/o di franchigia, l'indennizzo relativo alla presente polizza sarà proporzionalmente ridotto applicando la stessa percentuale.

Art. 4 – Carenza

La copertura è soggetta ad un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di stipula del contratto. In caso di sinistro avvenuto in tale periodo la compagnia non darà seguito a nessuna prestazione e/o risarcimento.



Dove vale la copertura?

Art. 5 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6 – Rinnovo del contratto

Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza

Art. 7 – Disdetta del contratto

Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Norme applicate in caso di Sinistro

Art. 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il premio di polizza è determinato sulla base delle informazioni rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione e riportate in polizza. Il **Contraente e/o l'Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche relative a tali informazioni intervenute in corso di contratto. Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato relativamente a circostanze che influiscono sulla determinazione del premio di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.** Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il premio di polizza viene presa in considerazione la residenza o la sede legale del Proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing, il Proprietario e/o il Contraente sono tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione si applicherà quanto previsto dal comma tre del presente Articolo.

Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data dell'evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina Incendio o Scoppio, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle Autorità è fatto obbligo all'Assicurato il rilascio dei seguenti documenti:

- 1) Estratto cronologico del veicolo;
- 2) Copia libretto di circolazione;

- 3) Cancellazione al P.R.A. del veicolo;
- 4) Perdita di possesso del veicolo appositamente annotata sul Certificato di Proprietà;
- 5) Fattura di acquisto del veicolo se non risulta già consegnata all'atto della stipula contrattuale;
- 6) Copia della polizza e condizioni contrattuali CVT in corso oppure dichiarazione, in forma di atto notorio, della sua non esistenza;
- 7) Quietanza di liquidazione del sinistro relativo alla eventuale polizza di corpi veicoli terrestri anche se rilasciata da diversa compagnia;
- 8) Procura a vendere o copia della stessa se rilasciata alla compagnia che assicurava la garanzia CVT.

Art. 10 – Documentazioni supplementari

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Art. 11 – Valutazione dei danni e nomina dei periti

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al GAP (differenza) tra il valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie così come risultante dalla media delle quotazioni riportate sulle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera), ed il valore a nuovo della stessa, comprovato dalla fattura di acquisto. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

- 1) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 9/10 (Obblighi in caso di sinistro, modalità di denuncia - Documentazioni supplementari);
 - 2) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
 - 4) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
- I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 12 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta può altresì essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 13 – Pagamento dell'indennizzo Verificata

Accertata l'operatività delle garanzie e concordato il danno con il Centro Servizi Liquidativi, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti di cui agli Artt. 9 e 10. **La Società ha l'obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo l'esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.**

Art. 14 – Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso.

COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA



Quando e come devo pagare?

Art. 15 – Pagamento del premio

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:

- 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;**
- 2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;**
- 3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti**

Art. 16 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

NORME CHE REGOLANO IL RECESSO



Come posso disdire la polizza?

Art. 17 – Recesso in caso di sinistro

In presenza di contratto di durata pluriennale, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 18 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art. 19 – Trasferimento di proprietà del veicolo, distruzione, demolizione, conto vendita od esportazione definitiva del veicolo - Sostituzione del contratto

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo o cessazione del rischio a seguito di distruzione, demolizione, conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato. In questi casi atteso che il presente contratto è stipulato in convezione non si darà luogo alla restituzione del premio o di parte di esso e la garanzia assicurativa cesserà al verificarsi degli eventi sopra citati. Non è altresì prevista la sostituzione del contratto per cambio veicolo.

Art. 20 – Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- se è Persona Fisica è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o il domicilio elettivo del Contraente;
- se è Persona Giuridica è competente l'autorità giudiziaria di Milano (ovvero ove ha sede la Società).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO

Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza

Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori

Art. 642 Codice Penale

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque⁽¹⁾, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Glossario

Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:

Accessori

È possibile assicurare gli accessori del veicolo, intendendosi per tali tutte le dotazioni aggiuntive documentabili del mezzo non comprese nella dotazione di serie, fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso.

Agenzia

Assiservice Sas Sede agenziale:
Via Nola 11-13-15, 80036 Palma Campania (NA)
C.F. e P. IVA 04392631216 tel. 0818242828
posta PEC assiservicesas@arubapec.it
numero verde 800220504
Sede Legale:
Via Amatore Sciesa n. 2/A, 20135 Milano

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Assicurato

- Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s'intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato nel libretto di circolazione del veicolo assicurato.
- Per le altre garanzie: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Assicurazione

Il contratto con il quale l'Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.)

Codice di Assicurazioni

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.

CVT

Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicurato (come, per esempio, incendio e il furto).

Diaria

Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l'infornuto.

Franchigia

Somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Furto

Azione compiuta a terzi, e disciplinata dall'Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.

Furto totale

Furto senza ritrovamento del veicolo, viene equiparato a furto totale anche il furto con ritrovamento del veicolo qualora quest'ultimo abbia riportato danni il cui valore superi l'80% del costo dello stesso.

GAP

Differenza tra il valore di acquisto come da fattura e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (degrado d'uso).

Impresa e/o Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)
Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)
nobisassicurazioni@pec.it
www.nobis.it

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.

Infocar

Codice che identifica in modo univoco l'allestimento e le caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi e usati.

Infornuto

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.

Invalità permanente

Invalità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.

Istituto di cura

Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenze e soggiorno.

Massimale di garanzia

Limite di importo fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario del veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.)

RCA

La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la cui copertura è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. N. 209/05 nonché dell'Art 2054 del C.C.

Regolamento

Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.

Risarcimento

Somma che l'impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

Rivalsa

Azione esercitata dall'impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.

Scoperto

Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, ferma restando l'indicazione di un minimo eventualmente inserito in polizza.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Sinistro

- In tutti i settori, esclusa la garanzia Tutela Giudiziaria: I verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Per la Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione

Società e/o impresa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)
Direzione: Viale Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB)
nobisassicurazioni@pec.it
www.nobis.it

Tariffa

Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall'Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Valore Commerciale

Il valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali accessori, se assicurati, come risultante dalla media delle valutazioni riportate dalle riviste EURO TAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera).

Valore a nuovo

Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) da listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.

Veicolo

Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.